

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2021

Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739)

(GU n.309 del 30-12-2021)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in data 21 dicembre 2021, di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali al 31 marzo 2022, motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio, nonche' in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessita' di adeguamento delle misure dell'addizionale comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022/2024;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro: Lamorgese

